



BE-WoodEN - Buildings and Education in Wood Ecosystem  
for the New European Bauhaus

# D1.1 NEB Pioneer Hub Declaration (SUD Hub institution Agreement) WP1/Task 1.1



Partners



DAD DIPARTIMENTO  
ARCHITETTURA E DESIGN



Grant agreement	LIFE23-PRE-IT-LIFE-BE-WoodEN/101148077
Programme	LIFE
Project acronym	BE-WoodEN
Project title	<b>BE-WoodEN - Buildings and Education in Wood Ecosystem for the New European Bauhaus</b>
Project starting date	01/02/2024
Project end date	31/01/2026
Project duration	24 months
Project work package	WP1 – Preparatory action
Deliverable title	NEB Pioneer Hub Declaration
Nature of deliverable	Document
Dissemination level	[Public]
Due date of deliverable	Month 2
Actual date of deliverable	26.04.2024
Produced	UNIGE
Reviewed	UNIGE, UNIFI, ART-ER
Validated	UNIGE

**CONVENZIONE QUADRO CON ENTI TERZI**

**PUBBLICI E PRIVATI**

**TRA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Federico DELFINO nato a Savona il 28/02/1972 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2024

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**, codice fiscale e partita iva 01279680480, con sede legale in Firenze, Via Piazza San Marco 4 50121, pec: ateneo@pec.unifi.it, rappresentata dalla Rettrice Pro Tempore Alessandra PETRUCCI nata a Milano il 10/03/1962 autorizzata alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2024

**E**

**ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**, codice fiscale e partita iva 03786281208, con sede legale in Bologna, Via Piero Gobetti 101, 40129, pec: art-er@legalmail.it, rappresentata dal Presidente Vito Massimiliano BIANCO, nato a Gioia del Colle (BA) il 30/08/1971 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2024

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

### **PREMESSO CHE**

- a) Nel mese di aprile 2023, nell’ambito del Programma LIFE 2021-2027, è stata lanciata la call 2023-LIFE-PLP-Bauhaus-Phoenix-Emerald che prevedeva un focus specifico sul tema “New European Bauhaus – LIFE in the building and construction sector”;
- b) L’Università di Genova ha sottomesso, in qualità di capofila, una proposta progettuale dal titolo “**B**uildings and **E**ducation in **W**ood **E**cosystem for the **N**ew European Bauhaus (LIFE BE-WoodEN). Tale progetto è stato co-finanziato con Grant Agreement Project 101148077 (LIFE23-PRE-IT-LIFE BE-WoodEN), con avvio 1 febbraio 2024 e termine 31 gennaio 2026;
- c) Il progetto prevede, nei primi due mesi di attività, la costituzione di un New European Bauhaus Academy Pioneer Hub, in linea con gli obiettivi della call, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e ART-ER, in qualità di partner del progetto;
- d) Le Parti, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, svolgono attività correlate e connesse a quelle dei NEB Hub.

UniGe, ente di formazione e ricerca, dal 2023 ha aderito alla New European Bauhaus Community rafforzando così l’integrazione dei valori di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e bellezza

nell'ambito delle proprie attività istituzionali e, in particolare, potenziando la conoscenza dell'uso innovativo e sostenibile del legno e delle soluzioni “nature-based” nella progettazione architettonica urbana e nell'edilizia.

UNIFI si occupa di formazione, consulenza, progettazione e servizi per la promozione di competenze nei settori delle costruzioni, del legno e altri materiali biogenici per l'edilizia e per l'uso strutturale, della sostenibilità, della qualità estetica e dell'inclusione sociale, in linea con i valori NEB, con attenzione particolare alla valutazione del costruito, finalizzata alla buona conservazione e alla sua riqualificazione, nell'ottica della riduzione degli impatti ambientali e della promozione dell'economia circolare.

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, Società Consortile dell'Emilia-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile della regione, si occupa di sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, attrattività e internazionalizzazione del territorio. Tra le attività istituzionali di ART-ER è inclusa la promozione della competitività e dello sviluppo del sistema produttivo e delle competenze verso la sostenibilità ambientale; in quest'ottica, nell'ambito del presente accordo, ART-ER svilupperà azioni relative alla generazione di filiere innovative basate sul legno locale da gestione forestale sostenibile e orientate all'edilizia sostenibile e alla rigenerazione urbana; alla diffusione delle necessarie competenze professionali; all'applicazione di strumenti di valorizzazione ambientale di legno e biomateriali. ART-ER è partner ufficiale dell'iniziativa New European Bauhaus.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 – Oggetto**

1. Costituisce oggetto della Convenzione Quadro la fondazione, tra le Parti, di un polo New European Bauhaus Academy Pioneer Hub denominato “**Sustainable Design with wood and bio-based materials HUB**” (NEB SUD Hub), in collaborazione con la New European Bauhaus (NEB) Community, specificamente dedicato ad attività legate alla filiera e all’uso del legno e di materiali bio-based nel mondo della ricerca, della formazione, della progettazione, della costruzione. Il nuovo NEB SUD Hub implementerà la NEB Academy sulle competenze per l’edilizia sostenibile, le cui finalità sono descritte nei successivi commi 2 e 3.

2. L’obiettivo del NEB Academy è quello di accelerare la riqualificazione delle costruzioni per sostenere la transizione da un’economia delle costruzioni estrattive, basata su minerali e idrocarburi fossili, a una economia rigenerativa e a un sistema circolare di riutilizzo dei materiali. Per promuovere lo scambio di competenze e buone pratiche, la NEB Academy si propone di incoraggiare la creazione di NEB Academy Pioneer Hubs.

3. Lo scopo dei NEB Academy Pioneer Hub è quello di promuovere competenze e buone pratiche a livello interregionale

attraverso attività formative in linea con gli obiettivi e i principi del New European Bauhaus (sostenibilità ambientale, inclusione sociale e bellezza) nel settore delle costruzioni in linea con il “Green Deal” europeo e della legge europea sul clima. I NEB Academy Pioneer Hub sono istituiti per fornire attività di apprendimento allo scopo di promuovere l’obiettivo generale del NEB Academy e di migliorare l’ecosistema delle costruzioni, in linea con il Green Deal europeo, la Legge europea sul clima e la strategia Renovation Wave.

4. All’interno del polo NEB SUD Hub sono svolte attività relative alla filiera e uso di legno e materiali bio-based di interesse comune tra le Parti negli ambiti:

- della formazione universitaria, post-universitaria (master di primo o secondo livello) a ed extra-universitaria (formazione tecnico professionale e formazione permanente per gli iscritti ad Albi professionali) sui temi inerenti la sostenibilità ambientale in linea con i principi del New European Bauhaus;
- della ricerca sui temi della transizione verde, digitale e inclusiva, mettendo in relazione i progetti con le comunità locali e le istituzioni e collegando le azioni locali con la dimensione europea e internazionale;
- della comunicazione, divulgazione e networking.

5. Tali attività saranno svolte a partire dal progetto LIFE BE-WoodEN e saranno estese a ogni altra attività avviata, in essere o futura svolta sui temi individuati dalle singole “Parti” anche in collaborazione con terzi.

### **Art. 3 - Comitato di Coordinamento**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, formato da n. 12 componenti designati da ciascuna delle Parti e a loro appartenenti (n. 4 per Parte).

2. Al Comitato di Coordinamento è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare, monitorare e comunicare le iniziative di comune interesse, di norma su base annuale, nonché di promuovere reti con soggetti coinvolti nei progetti New European Bauhaus e potenziali stakeholders.

3. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un componente appartenente all'Università degli Studi di Genova.

### **Art. 4 - Comitato Consultivo**

1. Il Comitato Consultivo è composto da n. 3 rappresentanti del NEB SUD Hub (uno per Parte) disciplinato dall'art. 2 della presente Convenzione; n. 2 rappresentanti della Comunità NEB a livello internazionale (comprendente persone e organizzazioni che a vario titolo sono interessate e/o contribuiscono attivamente all'attuazione e implementazione della Strategia New European Bauhaus); n. 3 rappresentanti di amministrazioni territoriali nei territori di riferimento in cui operano le parti (Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Emilia Romagna); n. 2 rappresentanti del settore delle costruzioni attivi, a livello nazionale o locale, nella costruzione in legno.

2. Al Comitato Consultivo è conferito il compito di esaminare il programma di lavoro annuale del NEB SUD Hub, supervisionare e fornire consulenza e favorire le sinergie dei rapporti con la Comunità



NEB.

3. Il Comitato Consultivo è presieduto da un componente dell'Università degli Studi di Genova.

#### **Art. 5 - Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Per Università degli Studi di Genova la referente del presente accordo è la prof.ssa Giovanna FRANCO, Dipartimento Architettura e Design, Project Leader del progetto LIFE BE-WoodEN.

3. Per l'Università degli Studi di Firenze il referente del presente accordo è il prof. Marco TOGNI, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, responsabile per UNIFI del progetto LIFE BE-WoodEN.

4. Per ART-ER la referente del presente accordo è la dott.ssa Paola VALANDRO, Area Sviluppo Sostenibile e Area territori, partecipazione, attrattività.

#### **Art. 6 - Obblighi delle Parti**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione spazi, competenze, esperienze, in base agli accordi attuativi di cui all'art. 7, da stipulare tra le Parti.

#### **Art. 7 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi che potranno prevedere il coinvolgimento di Enti terzi, nel rispetto

della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti e/o tra una o più Parti ed Enti terzi, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

#### **Art. 8 – Oneri economici**

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.

2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 7 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi ed in ogni caso in conformità alla normativa di riferimento per ciascuna delle Parti.

#### **Art. 9 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

#### **Art. 10 - Recesso o scioglimento e modifica**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C ai seguenti indirizzi:

- per l'Università degli Studi di Genova: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it);
- per l'Università degli Studi di Firenze: [ateneo@pec.unifi.it](mailto:ateneo@pec.unifi.it);
- per ART-ER Società Consortile per Azioni: [art-er@legalmail.it](mailto:art-er@legalmail.it)

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

5. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere convenute tra le Parti e recepite in atto sottoscritto tra le Parti stesse a seguito di approvazione degli Organi competenti, ove prevista.

6. Per quanto non specificatamente previsto dalla presente

Convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

### **Art. 11 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti negli eventuali progetti scientifici collaborativi derivanti dalla presente Convenzione, di cui all'art. 2, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle attività previste, comprese eventuali pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 7, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

### **Art. 12 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non

divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

### **Art. 13 - Utilizzo dei loghi**

1. Ove per la realizzazione degli scopi di cui alla presente Convenzione si rendesse necessario, le Parti si autorizzano all'uso dei rispettivi loghi.

2. L'utilizzo di loghi e segni distintivi delle parti non configura in ogni caso alcuna licenza e/o cessione in quanto gli stessi rimangono di proprietà esclusiva delle Parti.

3. Resta inteso che alla scadenza della presente Convenzione ovvero in caso di risoluzione, recesso o perdita di efficacia della stessa per qualunque ragione a qualunque titolo, l'uso dei loghi o segni distintivi o di qualunque altro elemento elaborato in esecuzione della Convenzione dovrà cessare.

### **Art. 14- Sicurezza**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono

gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (*Attua-  
zione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della  
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) saranno individuati di intesa tra  
le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso  
specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima  
dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

2. In ogni caso, il personale di ciascuna Parte, o altro da esso de-  
legato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere e/o collaborare  
all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, è te-  
nuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vi-  
gore nei laboratori e locali della Parte ospitante.

Al fine di definire quanto previsto dal comma 1 nei successivi ac-  
cordi attuativi, prima dell'inizio delle attività, il Comitato di Coordi-  
namento interpellerà i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Parti

#### **Art. 15 - Comunicazioni**

1. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dal precedente  
art. 12, le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare il conte-  
nuto e le tempistiche di eventuali comunicati relativi all'esistenza  
della presente Convenzione e alle collaborazioni poste in essere in  
esecuzione della stessa, nonché qualsiasi altra forma di comunica-  
zione a terzi relativa a quanto sopra.

#### **Art. 16- Coperture assicurative**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli stu-  
denti e i laureati formalmente coinvolti nelle attività oggetto della  
presente Convenzione presso i locali delle altre Parti sono in regola

con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le altre Parti garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 17 - Codice Etico e Modello Organizzativo 231**

1. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del disposto del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. e di ben conoscere e accettare il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 delle altre Parti, ove presente e il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

2. Ciascuna Parte garantisce, nei rapporti con le altre Parti, di astenersi da qualsiasi comportamento in violazione dei suddetti Codici e/o Modello Organizzativo 231 delle altre Parti, ove presente, che possa esporle al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dalle suddette norme e riconosce, in difetto, il diritto delle Parti interessate

di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione così come previsto all'art. 10.

### **Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli



articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

#### **Art. 19- Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 20- Controversie**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 21- Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 16 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di tutte le Parti.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura

dell'Università degli Studi di Genova, giusta autorizzazione

dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n.

0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà alle

Parti il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi

dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico DELFINO

Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra PETRUCCI

ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

Il Presidente

Dott. Vito Massimiliano BIANCO